RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 20

Alle Provincie e ai Comuni che accorderanno la sospensione delle sovrimposte ai termini del precedente articolo, la Cassa depositi e prestiti potra' concedere mutui fino alla concorrenza delle sovrimposte sospese.

Tali mutui saranno garantiti da delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni suddetti sulle 60 rate bimestrali destinate al pagamento delle sovrimposte sospese e, per la differenza, sulle rate delle sovrimposte normali.

Al pagamento degli interessi lo Stato contribuira' in ragione di un terzo, al quale intento sara' inscritta la somma occorrente nel bilancio di agricoltura, industria e commercio.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 17 luglio 1906 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it